



Sent. Nr. 183/2014
Del 06/06/2014
Dep. 06/06/2014
Fasc. Nr. 107/2014
Cron. Nr. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.107 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da

C. [REDACTED] G. [REDACTED]

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e
difende unitamente all'avv. [REDACTED] come da procura in
calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]
press [REDACTED] rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a min [REDACTED]

GIURE.IT

[REDACTED]

RESISTENTE

S [REDACTED] SPA

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 6 giugno 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 6 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2014 C [REDACTED] C [REDACTED]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in
funzione di giudice del lavoro, l'INPS e S [REDACTED] spa per chiedere che
fosse disposta con effetto retroattivo dal 2006 la cancellazione
dell'iscrizione della stessa dalla gestione commercianti e affinché
fosse annullato l'avviso di addebito n. 395 2013 00017399 10 000
opposto.

In subordine eccepiva la prescrizione parziale del credito e
l'applicazione della riduzione del 50% dei contributi ai sensi dell'
art. 59 comma 15 della legge n. 449/1997.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in
data 15 marzo 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso ed
esponendo dettagliatamente i relativi motivi.

GIURE.IT

La causa istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione della deposizione testimoniale resa da [REDACTED] analoga causa di opposizione ad avviso di addebito veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva, che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 dispone che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;


GIURE.IT

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'art. 1, comma 208 della legge n.662/1966 dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

Dalla suddetta normativa si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che si sia in presenza di attività commerciale e che il socio di società in accomandita semplice partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e cioè che sia socio operante, oltre che amministratore.

Nel caso di specie dalla deposizione del teste [REDACTED]
[REDACTED], marito della ricorrente e socio accomandante della società [REDACTED] sas di [REDACTED] è risultato provato che questa società si limita sostanzialmente a gestire i propri immobili e che l'unica attività della socia accomandataria è quella

di firmare le dichiarazioni dei redditi.

In particolare il suddetto teste in relazione al capitolo n.2 di parte ricorrente ha riferito: " Confermo la circostanza in quanto sono socio e preciso che gli immobili della S.A.S. non producono reddito in quanto sono dati in comodato, la società è altresì proprietaria di azioni i cui dividendi non vengono riscossi da mia moglie ma accreditati dalla banca direttamente sul mio conto corrente personale. Mia moglie per la società si limita a presentare dichiarazione dei redditi predisposta dal consulente. Non svolge alcun tipo di attività all'interno della società"

Lo stesso ha, altresì, asserito che "Non facciamo neanche dichiarazione IVA perché non facciamo operazioni assoggettabili ad IVA".

Orbene secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 31485/2013) la mera locazione di immobili di proprietà da parte di una società in accomandita semplice non costituisce esercizio di attività commerciale a fini previdenziali e , pertanto, non comporta l'obbligo di iscrizione alla predetta gestione per il socio accomandatario.

In particolare la Suprema Corte in tale ordinanza esaminando un caso simile al presente ha così motivato: "La sentenza impugnata ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività

commerciale, che nella specie non risulta.

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1...

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale.

Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora [REDACTED] socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.

Nè si può invocare, come sostenuto dall'Inps, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare".

Si osserva, peraltro, che nel caso di specie non risulta nemmeno che C. [REDACTED] G. [REDACTED] partecipi al lavoro aziendale con i caratteri

dell'abitudine e prevalenza ed, anzi, dalla deposizione del teste

██████████ risulta il contrario.

Né l'Inps su cui incombeva il relativo onere probatorio ha provato che la società svolgesse attività commerciale e che la ricorrente partecipasse al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine.

Né può valere in contrario la sola circostanza che nella dichiarazione dei redditi della società l'attività societaria sia stata indicata come l'attività prevalente del ricorrente.

Neppure può essere considerata sufficiente la mera qualifica di socio accomandatario di C██████████ B██████████ in quanto la stessa non basta ad integrare il requisito di cui alla lettera c) che prevede la partecipazione personale con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza al lavoro aziendale e, comunque, come detto, manca il presupposto fondamentale dell'esercizio di un'attività commerciale.

Ora come affermato dalla Suprema Corte (Cass.lav. n. 22862/2010) "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"

Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

Considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie e che è stata la dichiarazione della stessa ricorrente in sede di dichiarazione dei redditi a determinare l'emissione della cartella di pagamento devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.107/2014 così provvede :

- 1) Annulla l' avviso di addebito opposto n. 395 2013 00017399
10 000
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 6 giugno 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

